



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2007

\*\*\*\*\*

ADESI' 29/11/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMFILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOLINI	Ana Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
GALLA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Piliberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA DE ANGELIS - DI STEFANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 948

Oggetto:

Criteri per l'adozione di un "Regolamento interno del Comitato Regionale per il Territorio". Modifiche ed integrazioni.



948 29 NOV. 2007 *lee*



Oggetto: Criteri per l'adozione di un "Regolamento Interno del Comitato Regionale per il Territorio". Modifiche ed integrazioni.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTO che con legge regionale n. 38/99, recante "Norme sul Governo del Territorio" e sue successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito il "Comitato Regionale per il Territorio", quale Organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica, il quale esprime Pareri su:

- il P.T.R.G. ed i Piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;
- i Piani Territoriali Paesistici;
- i Piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- i Piani delle aree naturali protette;
- le schede di cui all'articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta regionale;
- altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli Organi regionali.


VISTO che le disposizioni transitorie di cui all'art. 67 della stessa legge regionale, definiscono che il "Comitato Regionale per il Territorio" subentra nelle funzioni della prima sezione del "Comitato Tecnico Consultivo Regionale" per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, di cui alla legge regionale n. 43/77 e sue successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla prima sezione di detto Comitato Tecnico e non ancora conclusi alla data del suo insediamento, oltre a quelli inerenti i Piani e gli strumenti urbanistici adottati dai Comuni entro la data di pubblicazione del primo P.T.P.G..

VISTO che a norma dell'art. 16 della citata legge regionale, la Giunta regionale, previo Parere della competente Commissione consiliare permanente, da esprimersi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta di parere, indica i criteri per l'adozione, da parte del Comitato, di un Regolamento Interno, con il quale siano definite:

- le modalità di funzionamento del Comitato;
- i casi di decadenza dei Membri e quelli in cui essi sono obbligati ad astenersi dalle riunioni;
- le procedure per l'esame degli affari sottoposti al Comitato e per l'emissione dei relativi Pareri;



948 29 NOV. 2007 *ly*



- la formazione delle Commissioni relatrici, in modo di garantire la partecipazione di esterni, con solo voto consultivo, qualora i particolari argomenti all'Ordine del Giorno, lo richiedano.

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale", n. 1 del 6 settembre 2002 e sue successive modifiche.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1409, del 28 settembre 2001, recante "Criteri per l'adozione di un regolamento Interno del Comitato regionale per il Territorio".

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 645, del 31 maggio 2002, recante "Criteri per l'espletamento delle pratiche da parte del Comitato Regionale per il Territorio.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 949, del <sup>15</sup>22 ottobre 2004, recante "Criteri per l'adozione di un Regolamento interno del Comitato Regionale per il Territorio. Modifiche ed integrazioni". *f*

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 174, del 7 marzo 2003.

RILEVATO:

che le nomine operate con Decreti del Presidente della Giunta regionale, per la costituzione del "Comitato Regionale per il Territorio", sono pervenute alla loro decadenza quinquennale, come definito dal predetto art. 16 della legge regionale n. 38/99;

che risulta pertanto necessario procedere alla ricostituzione del predetto Comitato, che resterà in carica per il successivo quinquennio;

che, parimenti, al fine di una migliore operatività della funzione consultiva del "Comitato Regionale per il Territorio", si ritiene di dover procedere alla variazione dei Criteri per l'adozione di un "Regolamento Interno del Comitato Regionale per il Territorio", individuati nella Deliberazione di Giunta regionale n. 949, del <sup>15</sup>22 ottobre 2004; *f*

Sentita la competente Commissione consiliare interessata con nota n. ....del ..... che si è espressa nella seduta del .....

ACQUISITO IL PARERE ESPRESSO DALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN DATA 15.11.2007; *ly* *f*



948 29 NOV. 2007 *ly*

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

**DELIBERA**

*f* DI MODIFICARE ED INTEGRARE  
di ridefinire come a seguito riportato, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della legge regionale 38/99, i criteri per l'adozione da parte del "Comitato Regionale per il Territorio" di un "Regolamento Interno", finalizzato all'ottimizzazione della sua funzione consultiva.

a) *MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO.*

- Il Comitato ha sede presso la Direzione Regionale "Territorio ed Urbanistica", dove si riunirà, di norma, ogni 14 giorni, su convocazione del Presidente o del vice Presidente e del Segretario.
- L'atto di convocazione, con l'Ordine del Giorno degli argomenti posti in trattazione, deve pervenire ai singoli Membri, almeno 6 (sei) giorni prima della Seduta prefissata, con facoltà di variazione di detto Ordine del Giorno, in caso di rilevata urgenza, nel periodo antecedente i tre giorni dalla Seduta.
- L'iscrizione degli argomenti all'Ordine del Giorno, avviene secondo l'ordine cronologico d'acquisizione degli atti alla Segreteria del Comitato, salvo deroghe di particolari urgenze, rilevate dall'Amministrazione regionale e/o segnalate dal Presidente.
- Il Presidente durante le Sedute, è assistito dal Segretario del Comitato che provvede all'accertamento del numero legale stabilito per la validità delle riunioni.
- Le modalità di sostituzione del Presidente, del vice Presidente e del Segretario, sono disciplinate in sede d'adozione del "Regolamento Interno del Comitato Regionale per il Territorio".
- La validità delle Sedute è garantita, a termine di legge, con la presenza della metà più uno dei Membri del Comitato.

b) *DECADENZA DEI MEMBRI ED OBBLIGO D'ASTENSIONE DALLA TRATTAZIONE E VOTAZIONE DI SPECIFICI ARGOMENTI*

- La decadenza dei Membri del Comitato, nei casi d'assenza ingiustificata, è disciplinata dal "Regolamento Interno" e, comunque, decretata dal Presidente della Giunta regionale.




948 29 NOV. 2007

ly

- Sono esclusi dalla votazione, quei Membri del Comitato che abbiano avuto correlazioni professionali e/o personali con specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno, con esclusione degli incarichi di collaudo.
- L'eventuale esclusione non si applica alle trattazioni di carattere territoriale e generale.

c) *PROCEDURE PER L'ESAME DEGLI ARGOMENTI E PER L'EMISSIONE DEI RELATIVI PARERI.*

- La regolamentazione del "Comitato Regionale per il Territorio" deve articolare le seguenti fasi e attività:
  1. gli Atti istruttori, con relative Proposte di Parere, devono essere sottoscritti dagli Istruttori e dai Dirigenti di Area, responsabili dei singoli procedimenti e sono distribuiti, in copia, ad ogni singolo Membro, ad inizio seduta;
  2. gli Istruttori, sono tenuti a relazionare al Consesso, nel merito delle risultanze dei singoli atti redatti;
  3. l'Ordine del Giorno, deve indicare le argomentazioni poste in ordine cronologico di trattazione; il medesimo può essere oggetto di inversione di trattazione;
  4. le eventuali comunicazioni del Presidente o del vice Presidente;
  5. la disponibilità della registrazione della discussione nel merito di ciascun argomento, dalla quale possano rilevarsi gli interventi dei singoli Membri;
  6. la redazione dei Verbali delle Sedute, dalla quale deve risultare:
    - la data della Seduta e l'Ordine del Giorno in discussione;
    - il nominativo del Presidente, del Segretario e dei singoli Membri presenti;
    - gli eventuali emendamenti, proposti in forma scritta, agli Atti istruttori posti in trattazione, con il nominativo dei Membri proponenti e le risultanze delle specifiche votazioni nel merito;
    - le eventuali dichiarazioni di Voto dei singoli Membri e l'esito delle votazioni finali in ordine agli Atti in trattazione, comprensivi degli emendamenti recepiti dal consesso, con i relativi Pareri espressi;
  7. i Verbali sugli esiti dei singoli argomenti, redatti dal Segretario, sono sottoscritti dal Presidente o dal vice Presidente e dallo stesso Segretario e ratificati dal Comitato su proposta del Presidente al termine o nel corso della Seduta.





8. i componenti del Comitato possono presentare eventuali integrazioni e/o dichiarazioni di voto da inserire nel verbale purché le stesse siano presentate in forma scritta;
9. i Pareri espressi dal Comitato, devono essere recepiti e formalizzati dal Segretario, d'intesa con l'Area di competenza, entro e non oltre i 10 giorni dall'avvenuta ratifica dei Verbali dei singoli argomenti;

d) *COMMISSIONI RELATRICI*

- Per particolari argomentazioni poste in discussione, il Presidente od il vice Presidente, rilevandone la necessità, possono nominare delle Commissioni Relatrici composte dai singoli Istruttori responsabili dei procedimenti e da Soggetti esterni al Comitato, forniti di specificità professionali utili all'approfondimento delle singole casistiche poste in trattazione; tali professionalità esterne al Comitato, hanno esclusiva funzione consultiva del Consesso.

e) *TRATTAMENTO ECONOMICO*

- A favore di ciascun Membro del "Comitato Regionale per il Territorio", ai sensi dell'articolo 387 del "Regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" n. 1, del 6 settembre 2002, è definito un compenso forfettario ed onnicomprensivo annuo dell'importo di € 11.666,66 (undicimilaseicentossessantasei/66); sempre in riferimento al citato art. 387 del Regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale DGR 174/2003.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

